FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.3.2011 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;
- AMMENDA DI € 10.000,00

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACICATENA/NISSA FOOTBALL DEL 27.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLEVERDE RICCIONE/BORGO A BUGGIANO DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 08.04.2010)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Borgo a Buggiano 1920 di Buggiano (Pistoia), annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato acquisito sul campo di 0-2

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 $\mathbf{E}\mathbf{X}$ 3) RICORSO PER REVOCAZIONE ART. 39 CGS DELL'A.S.D. SANSTINOCORBOLONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO **PROPOSTO** AVVERSO DECISIONI **MERITO** SANSTINOCORBOLONE/JESOLO DEL 7.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 59 dell'8.4.2010)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sanstinocorbolone di Annone Veneto (Venezia), annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità e rimette gli atti alla competente Commissione Disciplinare per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO ALBIGNASEGO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:
 - DELLA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR DAMIANO DAMIANI;
 - DELLA SQUALIFICA PER UNDICI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE JACOPO PAVELLI;
 SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/ALBIGNASEGO CALCIO DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 96 del 12.4.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Albignasego Calcio di Albignasego (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARCANGELO PANICO SEGUITO GARA RIETI/TAVOLARA CALCIO DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 14.4.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C Rieti s.r.l. di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MICHELE PIETRELLA SEGUITO GARA L'AQUILA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. L'Aquila 1927 dell'Aquila. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 29 aprile 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete